

Decreto “Rilancio”. Quadro di sintesi degli interventi su Fisco, imprese e lavoratori autonomi

Pubblicato nel supplemento ordinario n. 21/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 19 maggio 2020, il [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#), recante: «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*».

Di seguito, le [sintesi delle disposizioni di carattere fiscale](#) e agevolative introdotte dal decreto legge n. 34/2020 cd. “Rilancio” per aiutare imprese e autonomi a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del coronavirus.

Indennità COVID-19

A seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 **proroga per i mesi di aprile e maggio le indennità** già riconosciute per il mese di marzo **in favore di determinate categorie di lavoratori** dal [D.L. n. 18/2020 \(D.L. “Cura Italia”\)](#) e ne introduce di nuove.

Le suddette indennità sono riconosciute:

- ai **liberi professionisti** titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS e di **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**,

iscritti alla medesima Gestione (**600 euro per aprile e – se vi è una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020** rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 – **1.000 euro per maggio**) (art. 84, commi da 1 a 2);

- **ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto**, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro) (art. 84, comma 3);
- **ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS** (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (**600 euro per aprile**) (art. 84, comma 4);
- **ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali**, nonché ai **lavoratori in somministrazione** impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano **cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020** (**600 euro per aprile e 1.000 per maggio**) (art. 84, commi 5 e 6);
- agli **operai agricoli** a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (**500 euro per aprile**) (art. 84, comma 7);
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (**600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio**) (art. 78);
- ai lavoratori **iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che abbiano **almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019** da cui derivi un reddito

non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019 da cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 10);

- ai **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 8, lett. a));
- ai **lavoratori intermittenti** che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 8, lett. b));
- ai **lavoratori autonomi, privi di partita IVA**, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, a patto che siano già iscritti alla medesima data alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 8, lett. c));
- agli **incaricati alle vendite a domicilio**, titolari di partita IVA e iscritti alla Gestione separata al 23 febbraio 2020 (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 84, comma 8, lett. d));
- ai **lavoratori domestici** che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali (500 euro per ciascuno dei mesi di aprile

e maggio) (art. 85);

- **ai titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive** nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A. (600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio) (art. 98).

Viene disposto un divieto di cumulo tra le varie indennità di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 del [decreto Rilancio](#) e l'indennità di cui all'articolo 44 del [decreto-legge n. 18 del 2020](#). Dette indennità sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità (art. 86).

Misure fiscali

Il [decreto legge](#) contiene un complesso e articolato sistema di **misure fiscali**.

In particolare, si prevede:

- **l'esenzione dal versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata – pari al 40 per cento – dell'acconto dell'IRAP 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi** con un volume di ricavi o compensi **non superiore a 250 milioni**, fermo restando l'obbligo di versamento degli acconti 2019. La disposizione non si applica alle imprese di assicurazione, alle Amministrazioni pubbliche, agli intermediari finanziari e alle società partecipate (art. 24);
- **un credito d'imposta per l'ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, per i mesi di marzo, aprile e maggio, per alcuni soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro**, che hanno

subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per le **strutture alberghiere e agrituristiche** il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente (art. 28);

- la **proroga al 31 dicembre 2020** del termine finale di efficacia del cd. **superammortamento** (art. 50);
- il **rafforzamento delle agevolazioni per alcuni interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici**, effettuati dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (cd. ecobonus, sismabonus, bonus fotovoltaico e colonnine elettriche) (art. 119);
- un **credito d'imposta** per gli interventi di adeguamento alle prescrizioni sanitarie e di **contenimento contro la diffusione del virus COVID-19** in favore di esercenti attività in luoghi aperti al pubblico (art. 120), nonché un nuovo, **più ampio credito d'imposta** per la **sanificazione degli ambienti di lavoro** (art.125);
- la possibilità di **usufruire di alcune detrazioni fiscali** nella forma di **crediti d'imposta o di sconti** sul corrispettivo (art. 121) e la possibilità di **cedere alcuni crediti d'imposta**, in deroga alla disciplina generale (art.122);
- la **definitiva soppressione delle c.d. clausole di salvaguardia** e dei relativi aumenti IVA e accise (art.123);
- la **riduzione al 5% dell'IVA sui dispositivi di protezione** contro il COVID-19 (art.124);
- la **proroga dei versamenti sospesi** dai decreti legge in materia di emergenza (D.L. 9/2020, [D.L. 18/2020](#) e [D.L. 23/2020](#)) e del **versamento dei tributi e contributi sospesi** in un'unica soluzione al **16 settembre 2020** ovvero in **quattro rate mensili** di pari importo a decorrere dalla stessa data (artt. 126 e 127);
- in materia di **accise**, tra l'altro, il **differimento di adempimenti** e la **rimessione in termini** per i

- versamenti** (artt. da 129 a 132);
- il differimento al **2021** dell'efficacia della cd. **plastic tax** e della cd. **sugar tax** (art. 133);
 - la modifica della disciplina dell'**IVAFE** per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 134) e l'uniformazione dei **termini** per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di **TARI e IMU** al termine del **31 luglio 2020** previsto per il **bilancio di previsione** dei comuni (art. 138);
 - la **proroga** al **1° gennaio 2021** dell'**esclusione di sanzioni** per i casi di mancata memorizzazione, omissione della trasmissione, memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, qualora la **trasmissione telematica** dei dati relativi ai **corrispettivi** giornalieri sia effettuata **entro il mese successivo** a quello dell'operazione; lo slittamento al **1° gennaio 2021** del termine di adeguamento dei registratori telematici per la **trasmissione** dei dati dei corrispettivi giornalieri al **Sistema tessera sanitaria** (art. 140);
 - il rinvio al **1° gennaio 2021** della cd. **lotteria** degli **scontrini** (art. 141); dell'avvio sperimentale della cd. **precompilata IVA** (art. 142); dell'**integrazione dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche** inviate tramite il Sistema di Interscambio (art. 143);
 - la **rimessione in termini dei pagamenti** per cd. **avvisi bonari** in scadenza **fino al 31 maggio 2020**; tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 settembre 2020** (art. 144);
 - la possibilità di effettuare i **rimborsi fiscali senza l'applicazione della procedura di compensazione** tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo (art. 145);
 - la possibilità di liquidare sotto forma di acconto l'**indennità** dovuta nel caso di **immobili** (strutture alberghiere, ovvero altri immobili aventi analoghe

- caratteristiche di idoneità) **requisiti** a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 (art. 146);
- l'elevazione a un **milione di euro** del limite annuo dei **crediti di imposta e dei contributi compensabili** tramite modello F24 per anno solare (art. 147);
 - le modifiche al procedimento di **elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA** per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 e lo spostamento dei termini per l'approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione rispettivamente al 31 marzo e al 30 aprile (art. 148);
 - la **proroga al 16 settembre 2020** dei termini per alcuni **versamenti fiscali** che scadono **tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020**, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione, nonché le rate relative alle definizioni agevolate disciplinate dal cd. decreto fiscale 2019 (art. 149);
 - la disciplina della **ripetizione di indebito** su prestazioni previdenziali e retribuzioni, ai sensi della quale le somme indebitamente erogate **al lavoratore o al pensionato** devono essere restituite al sostituto d'imposta al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione (art. 150);
 - la proroga **al 31 gennaio 2021** del termine per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di **sospensione della licenza o dell'autorizzazione** amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o **dell'iscrizione ad albi e ordini professionali** (art. 151);
 - la **sospensione**, nel periodo intercorrente tra il 19 maggio e il 31 agosto 2020, degli **obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi** effettuati dall'agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti

assimilati (art. 152);

- la sospensione dell'obbligo, previsto per le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare se il beneficiario risulti inadempiente al versamento di una o più cartelle di pagamento **prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro** (art. 153);
- la proroga dal 31 maggio al **31 agosto 2020** della **sospensione** dei termini di **versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione** disposta dall'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia). Si consente inoltre di versare le rate di alcuni istituti agevolativi, tra cui la "rottamazione-ter" e il "saldo e stralcio", in scadenza nell'anno 2020, entro il 10 dicembre 2020 e si amplia la possibilità di chiedere dilazioni (art. 154);
- il **differimento del termine per l'emissione e la notifica di atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione**, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020; essi vengono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021; la **proroga** di un anno dei termini di **decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento** relative a una serie di dichiarazioni (art. 157);
- una disposizione interpretativa che rende **cumulabile** la **sospensione dei termini processuali** prevista dal decreto-legge 18 del 2020 con la **sospensione del termine di impugnazione** nel caso di **accertamento con adesione** (art. 158);
- l'ampliamento **della platea** dei contribuenti che si avvalgono del **730 dipendenti senza sostituto**, al fine di **garantire i conguagli** derivanti dalla dichiarazione

dei redditi presentata mediante modello 730 (art. 159);

- la **proroga** per la contestazione delle **sanzioni tributarie** nei confronti dei soggetti che **non** abbiano **dichiarato** al catasto edilizio urbano i **fabbricati iscritti nel catasto dei terreni** ubicati nei Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia del 2016 e del 2017 (art. 160);
- la **proroga del pagamento dei diritti doganali** in scadenza tra il 1° maggio (data in cui cessano gli effetti dell'art.92 del [D.L. n.18 del 2020](#)) e il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per alcune categorie produttive, titolari del conto di debito doganale, che si trovino in gravi difficoltà di carattere economico o sociale (art. 161);
- la **modifica della rateizzazione del debito di accisa** per il titolare di deposito fiscale, richiedendo che per accedere alla dilazione il titolare sia in difficoltà economiche documentate e riscontrabili e che il numero delle rate sia modulato in funzione del completo e tempestivo versamento del debito di imposta (art. 162);
- la **proroga al 31 ottobre 2020** del pagamento **dell'accisa sui prodotti da fumo** e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, dovute per i mesi di aprile e maggio 2020 (art. 163);
- la concessione di un credito (***Tax credit vacanze***), per il **periodo d'imposta 2020** e utilizzabile **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, per i pagamenti di **servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale**, in favore di **nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro** (art. 176);
- l'**abolizione della prima rata IMU** per i possessori di **immobili adibiti a stabilimenti balneari** marittimi,

lacuali e fluviali o stabilimenti **termali**, così come per gli immobili di **agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività (art. 177);

- **alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno** e al contributo di sbarco o soggiorno e l'istituzione di un Fondo, per l'anno **2020**, per il **ristoro parziale dei comuni** a seguito della mancata riscossione dell'**imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di soggiorno** (art.180);
- **l'esonero** – dal 1° maggio al **31 ottobre 2020** – per gli esercizi di ristorazione ovvero per la somministrazione di pasti e di bevande **dal pagamento della tassa o del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap e Cosap)** e l'istituzione di un fondo per il ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle relative entrate (art. 181);
- per mitigare gli effetti subiti dal **settore cinematografico** e audiovisivo a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore **flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta in tale settore**, anche in deroga alle percentuali previste a regime (art. 183, comma 7);
- il rafforzamento del regime straordinario di accesso al **credito di imposta per gli investimenti pubblicitari**, in particolare con l'elevazione dell'importo massimo dell'investimento ammesso al credito dal **30 al 50%**, con un tetto di spesa di **60 milioni** (art. 186);
- l'introduzione, per l'anno 2020, un **regime straordinario di forfettizzazione delle rese** di giornali quotidiani e periodici, **ai fini IVA**, che ne consente la **riduzione del 95%** (invece dell'80% previsto in via ordinaria) (art. 187);

- un **credito d'imposta**, in via straordinaria per l'anno **2020**, per le **spese sostenute per l'acquisto, nel 2019**, della **carta** utilizzata per la stampa di **quotidiani e periodici** (art. 188);
- un **credito d'imposta**, per il 2020, in favore di **alcune imprese editrici** di quotidiani e di periodici pari al 30% della spesa effettiva **sostenuta nel 2019** per l'acquisizione dei servizi di **server, hosting e banda larga** per le **testate edite in formato digitale** (art. 190);
- la possibilità, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive, di **sospendere fino al 30 giugno 2020** il versamento dei **canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici** dello Stato e degli enti territoriali. I canoni possono essere **versati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** ovvero **rateizzati fino a un massimo di 4 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Inoltre, è consentita la **revisione dei rapporti concessori o di gestione degli impianti sportivi pubblici** in scadenza **entro il 30 luglio 2023**, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto (art. 216);
- la **maggiorazione** dell'aliquota del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** destinato alle imprese operanti nelle regioni del **Mezzogiorno** (art. 244).

Misure finanziarie

Quanto alle misure di **sostegno finanziario alle imprese**,

anche sotto il profilo fiscale, si interviene:

- **sul credito di imposta in ricerca e sviluppo**, istituito riconosciuto per l'anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020. Il comma inserisce le **spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le start up innovative**, tra le spese che concorrono a formare, **in modo maggiorato**, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare – novella all'art. 1, comma 200 della legge 160/2019 (art. 38, comma 4);
- sulla disciplina agevolativa delle *startup* innovative contenuta nel **D.L. n. 179/2012**, aggiungendovi un nuovo **articolo 29-bis**, che prevede **incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento in startup innovative** (art. 38, comma 7);
- sulla **disciplina agevolativa per le PMI innovative**, **introducendo per esse lo stesso regime agevolativo fiscale** in regime "**de minimis**" introdotto per le *startup* innovative dal comma 7 (art. 38, comma 8).

Quanto alla disciplina degli **aiuti di Stato**:

- si prevede che ai **regimi di aiuto** concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato nell'emergenza da COVID-19, accedono anche le **imprese sulle quali grava l'obbligo di rimborsare aiuti illegali e incompatibili** già ricevuti. Tali imprese accedono ai regimi di aiuti del *Temporary Framework* al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione (art. 53);
- si definisce una **cornice normativa** entro la quale le **Regioni**, le **Province autonome**, gli **altri enti territoriali** e le **Camere di commercio** hanno la facoltà di procedere **alla concessione di aiuti**, a valere sulle **proprie risorse**, sotto forma di:

- sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);
 - **garanzie sui prestiti alle imprese** (art. 55);
 - prestiti alle imprese con **tassi d'interesse agevolati** (art. 56);
 - aiuti in favore di progetti di **ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti** (art. 57);
 - aiuti in favore di **investimenti per le infrastrutture di prova e *upscaling*** necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):
 - aiuti in favore di investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (art. 59);
 - **sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti** per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60);
 - si stabiliscono **disposizioni comuni** alle norme in materia di **aiuti di Stato** di cui agli articoli da 54 a 60 (art. 61);
- si dispone che gli aiuti concessi in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”* (cd. *Temporary framework*) soggiacciono all’osservanza degli **obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (RNA)**, e, per il settore agricolo e ittico, **nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA)**. Inoltre, ciascuna misura di agevolazione concessa dagli enti territoriali ai sensi degli articoli da 54 a 60 del decreto legge, deve essere identificata, attraverso un

codice unico identificativo «**Codice Aiuto RNA – CAR**»
La registrazione è operata dai soggetti competenti all'erogazione dell'aiuto, sotto la loro responsabilità (art. 63);

- si dispone, infine, un **adeguamento del RNA, del SIAN e del SIPA** agli **specifici obblighi di trasparenza e rendicontazione** introdotti dal *Temporary Framework* della Commissione UE, a cura dei Ministeri competenti (rispettivamente MISE E MIPAAF), mediante **sezione aggiuntiva**, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Regioni-città e autonomie locali (art. 64).

Con riferimento a **ulteriori misure di natura finanziaria**, si **segnala**:

- il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** ai soggetti esercenti **attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA**, con contenuto ammontare di ricavi e fatturato; la misura del contributo è variabile in relazione al fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 25);

La relazione illustrativa della misura agevolativa

Art. 25

Contributo a fondo perduto

La finalità perseguita dalla disposizione è quella di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «COVID-19», demandando all'Agenzia delle entrate sia la concessione di un contributo a fondo perduto, sia l'attività di recupero di eventuali contributi indebitamente percepiti.

I commi 1 e 2 individuano la platea di soggetti beneficiari del contributo.

In particolare, il comma 1 prevede, in termini generali, che siano beneficiari del contributo i **soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo**, titolari di partita IVA, individuati dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Tra i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1, salvo quanto disposto dal successivo comma 2, sono pertanto ricomprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa.

Occorrerà, pertanto, fare riferimento alle disposizioni del citato testo unico relative ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo per individuare l'ambito soggettivo di applicazione della norma, fatte salve le esclusioni espressamente previste al comma 2.

Tra i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo rientrano anche quelli individuati all'articolo 28 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27](#). Inoltre, tra i soggetti indicati nel comma 1 rientrano, quali possibili beneficiari del contributo e alle condizioni previste dalla disposizione, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il comma 2 contiene **le categorie di soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo.**

Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

- i. i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;
- ii. gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- iii. gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
- iv. i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del [decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020](#);
- v. **i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

I commi 3 e 4 prevedono due condizioni al ricorrere delle quali spetta il contributo.

In primo luogo, ai sensi del comma 3, il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019 **non superiore a cinque milioni di euro.**

Il comma 4 stabilisce la seconda condizione, prevedendo che il contributo spetta se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**. Per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Stessa previsione è applicabile per la salvaguardia dei soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 e per i quali, date le pregresse difficoltà economiche, non è necessaria la verifica della condizione del calo di fatturato (come ad esempio nel caso dei comuni colpiti dagli eventi sismici, alluvionali o di crolli di infrastrutture che hanno comportato le delibere dello stato di emergenza).

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, **si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.**

I commi 5 e 6 prevedono le modalità di calcolo del contributo spettante.

Il comma 5 prevede tre classi di contribuenti in base ai ricavi o ai compensi cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.

La regola generale è che l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla **differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**.

La predetta percentuale è del **venti, quindici e dieci per cento** per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a quattrocentomila euro, superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Il comma 6 garantisce comunque ai soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della norma, al verificarsi delle condizioni di cui ai commi 3 e 4, un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il comma 7 prevede che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

I commi da 8 a 10 disciplinano le procedure da seguire per l'erogazione del contributo da parte dell'Agenzia delle entrate.

Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di effettuazione dell'istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.

L'istanza contiene anche l'autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ai fini dei controlli circa la veridicità delle predette autocertificazioni, il comma 9 prevede che con protocollo tra Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno e Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative per la realizzazione di procedure semplificate utili al predetto riscontro. Viene inoltre previsto che colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale. Inoltre viene previsto un protocollo tra l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza volto a regolare la trasmissione dei dati e delle informazioni ricevuti con procedure informatizzate.

Il comma 11 prevede che l'Agenzia delle entrate **eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario**. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di Bilancio».

I commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti.

Il comma 13 disciplina i profili di responsabilità connessi all'invio dell'istanza inviata all'Agenzia delle entrate.

Il comma 12 rinvia agli ordinari poteri di controllo di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La procedura per il recupero del contributo in tutto o in parte non spettante è quella prevista in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Vi è poi un rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; il che comporta che l'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

Ulteriore rinvio è fatto, in quanto compatibili e in via concorrente rispetto alle ordinarie procedure analitiche di riscontro, alle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Il comma 2 di tale articolo consente, infatti, di attribuire l'effettuazione delle attività di controllo e di accertamento realizzabili con modalità automatizzate ad apposite articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Le **sanzioni irrogabili in caso di recupero vanno dal cento al duecento per cento del contributo in tutto o in parte non spettante**, dato il rinvio alla misura sanzionatoria prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Per il calcolo degli interessi dovuti si rinvia all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Per le controversie relative all'atto di recupero si rendono applicabili le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un'agevolazione basata su dati di natura tributaria.

Da ultimo, il comma 14 richiama l'articolo 316-ter del codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

- le misure di **rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**, sotto forma di: credito di imposta a fronte di investimenti in società italiane che hanno subito una riduzione dei ricavi; credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020; un fondo per il sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI finalizzato a sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di media dimensione, alle condizioni di legge (art. 26).

Ulteriori disposizioni concernono:

- la **sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio, del computo delle sanzioni da omesso pagamento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, tributari e amministrativi**; l'estensione dell'ambito di applicazione della **disciplina dell'udienza tributaria a distanza o da remoto**; l'introduzione con esclusivo riferimento ai procedimenti tributari, e solo per l'anno 2020, di disposizioni e relative alla ripartizione delle somme ricavate dal citato contributo unificato tra le Commissioni tributarie (art. 135);
- si introduce una maggiorazione dell'aliquota del **credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo** destinato alle imprese operanti nelle **regioni del Mezzogiorno**, anche al fine di agevolare l'attività di ricerca in ambito Covid-19 (art. 244);
- si prevede la concessione di un **contributo a fondo perduto** in favore dei **soggetti beneficiari** della

misura agevolativa **“Resto al Sud”**, a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell'impresa beneficiaria, per **far fronte a crisi di liquidità** correlate agli effetti socio- economici dell'emergenza Covid-19 (art. 245);

- si prevede la concessione di **contributi** nell'importo di **120 milioni di euro** complessivi negli anni 2020-2021, in favore degli enti del **terzo settore** nelle **Regioni del Mezzogiorno**, con la finalità di rafforzare l'azione a **tutela delle fasce più deboli** della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica (art. 246).
- si introduce la possibilità di prevedere una maggiore **flessibilità** nella ripartizione delle risorse destinate ai **crediti di imposta** per il **cinema** e l'**audiovisivo**, anche **in deroga** alle percentuali previste a regime (art. 183, comma 7);
- si **estende** il credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo (c.d. **Art-bonus**) anche ai **complessi strumentali**, alle **società concertistiche e corali**, ai **circhi** e agli **spettacoli viaggianti** (art. 183, comma 9).

Inoltre, con specifico riferimento ai **lavoratori** e alle **imprese** si **taluni settori**:

- si **proroga** (dal 31 maggio 2020) al **16 settembre 2020** il termine per effettuare i **versamenti** delle **ritenute**, dei **contributi** e dei **premi** per l'**assicurazione obbligatoria**, nonché dell'**IVA**, per i soggetti che gestiscono teatri e sale da concerto, sale

cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, per i soggetti che organizzano corsi ed eventi di carattere artistico o culturale, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici (di cui all'art. 61, co. 1, 2, lett. c), e), g), q), e 4, del [D.L. 18/2020](#)). In particolare, il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, comma 1, lett. a)).

Misure per lo *sport*

Intervenendo su quanto previsto dal [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 61, co. 1, 2, lett. b), e p), 4 e 5) si proroga (dal 31 maggio 2020) al **30 giugno 2020** il termine di **sospensione** dei versamenti delle **ritenute**, dei **contributi** e dei **premi** per l'assicurazione obbligatoria per **Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche**. Il termine di sospensione resta, invece, fissato al 30 aprile 2020 per i soggetti che gestiscono stadi, **impianti sportivi**, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori e per i soggetti che gestiscono **servizi di noleggio di attrezzature sportive**. Per entrambe le categorie citate, si proroga, altresì (rispettivamente, dal 30 giugno 2020 e dal 31 maggio 2020), al **16 settembre 2020** il **termine per effettuare i versamenti** sospesi. In particolare, il

versamento può essere effettuato in unica soluzione **entro il 16 settembre 2020**, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro la stessa data (art. 127, comma 1, lett. a)); sempre intervenendo su quanto previsto dal [D.L. 18/2020](#) (L. 27/2020: art. 95), si proroga (dal 31 maggio 2020) al **30 giugno 2020** il termine di sospensione per il pagamento dei **canoni di locazione** e concessori relativi all'affidamento di **impianti sportivi pubblici**, da parte di **Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche**. Si proroga, inoltre, il termine per i versamenti dei canoni, fissato ora al **31 luglio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (art. 216, comma 1); al fine di favorire il graduale recupero dei proventi non incassati a seguito della sospensione delle attività sportive e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, si prevede che le parti dei rapporti di concessione degli **impianti sportivi pubblici** possono concordare tra loro, su richiesta del concessionario, la **revisione dei rapporti concessori** in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la **proroga della durata del rapporto**. In caso di **mancato accordo**, le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, il concessionario ha diritto ai **rimborsi** indicati (art. 216, comma 2); si prevede che il **conduttore di palestre, piscine e impianti sportivi** di ogni tipo ha diritto, per le 5 mensilità **da marzo a luglio 2020**, ad una corrispondente **riduzione del canone locatizio** che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al **50%** del canone contrattualmente stabilito (art. 216, comma 3).

Per gli **utenti**, si prevede che i soggetti che hanno

acquistato **abbonamenti** per l'accesso ai servizi offerti da **palestre, piscine e impianti sportivi** di ogni tipo, possono chiedere il **rimborso** del corrispettivo già versato per i periodi di sospensione delle attività sportive. In alternativa al rimborso, il gestore può rilasciare un ***voucher*** di pari valore utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva (art. 216, comma 4).

La relazione illustrativa della misura agevolativa

Art. 216

Disposizioni in tema di impianti sportivi

A) Comma 1

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per *factum principis*.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

(Omissis)

B) Comma 2

Con la norma in commento, i soggetti concessionari possono sottoporre all'ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l'allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attività sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l'ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

La proposta normativa, peraltro caldeggiata da diversi enti territoriali, si giustifica in quanto, dal giorno della chiusura degli impianti sportivi, la maggior parte degli introiti derivanti dall'attività sportiva a favore di terzi è venuta meno, mentre i gestori dovranno comunque fronteggiare rilevanti spese fisse quali utenze, canoni di concessione, tasse e, in alcuni casi, anche compensi per i vari collaboratori sportivi.

Considerato che la stagione sportiva 2019/2020 deve considerarsi oramai compromessa, per i gestori si pone la necessità di rimodulare la programmazione per la nuova stagione sportiva. Peraltro, gli operatori dei centri sportivi dovranno presumibilmente anche affrontare maggiori spese di riqualificazione degli impianti sportivi per garantire le condizioni minime di sicurezza tra gli utenti, ivi inclusa una possibile riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. Costituisce dunque interesse economico generale quello di agevolare il riequilibrio economico-finanziario dei bilanci dei soggetti concessionari le cui convenzioni scadranno entro il 31 luglio 2023 (entro cioè tre anni dalla data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020): per i rapporti concessori più lunghi può infatti ragionevolmente presumersi che le disconomie determinate dalla emergenza COVID-19 potranno essere nel tempo «assorbite» attraverso piani di recupero e di efficientamento adottati dal gestore, senza necessità di un intervento eteronomo sul rapporto.

C) Comma 3

Le misure di contenimento, come è noto, hanno inciso sui rapporti giuridici che sono stati costituiti ai fini dell'esercizio delle attività commerciali. Il contratto di locazione, nel periodo in cui al conduttore è inibito per un *factum principis* l'utilizzabilità dell'immobile locato secondo l'uso pattuito, non realizza lo scopo oggettivo per il quale fu stipulato. Si verifica quindi un'alterazione in concreto del sinallagma che, in un contratto commutativo, non può che determinare un intervento di riequilibrio da parte dell'ordinamento.

Il problema citato – in questa sede affrontato sotto lo specifico aspetto della locazione di impianti sportivi – non è risolto dall'articolo 65, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in quanto tale disposizione: da un lato, ha previsto, per il 2020, un credito d'imposta (nella misura del sessanta per cento del canone relativo al mese di marzo 2020) a favore soltanto del conduttore di locali commerciali rientranti nella categoria catastale C/1, tra cui non rientrano gli impianti sportivi; inoltre, la norma lascia impregiudicata la questione se la legge civile attribuisca al conduttore il diritto ad una riduzione del canone (ed eventualmente ad un esonero dal relativo pagamento) relativamente al periodo di tempo in cui egli sia stato costretto, per *factum principis*, a tenere chiusa la sua attività commerciale.

Neppure soccorre il comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito dalla legge n. 13 del 2020, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge n. 18 del 2020: tale norma, al più, potrebbe essere interpretata nel senso di facultizzare il conduttore a non pagare i canoni per il periodo della chiusura coatta, senza incorrere in decadenze o penali, salvo poi regolarizzare ad emergenza finita.

È noto che, per quanto attiene al profilo delle tecniche di rilevanza delle sopravvenienze, l'ordinamento, in caso di variazioni qualitative, costantemente accoppia il rimedio della revisione a quello dello scioglimento del contratto (riguardano l'inattuabilità sopravvenuta del programma negoziale gli articoli 963, 1464, 1584, 1622, 1623, 1660, 1896, 1897 e 1926 del codice civile; riguardano l'inattuabilità originaria gli articoli 1484 e 1492), mentre per le variazioni quantitative il rimedio della revisione non è mai concesso ad un contraente al quale di già spetti il diritto di chiedere la risoluzione (articoli 1467 e 1468 del codice civile). Nella disciplina contrattuale di parte speciale, l'articolo 1664, primo comma, prevede invece che, qualora si siano verificati, per effetto di circostanze imprevedibili, aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o, rispettivamente, il committente hanno diritto ad una revisione del prezzo medesimo per la differenza che eccede il decimo.

In dottrina si è fatta strada, da diversi anni, sull'esempio dell'esperienza anglosassone dei *relational contracts*, l'idea secondo la quale, all'insorgere di sopravvenienze perturbative di un contratto, la parte esonerata dal rischio della sopravvenienza avrebbe il diritto di chiedere, anziché la risoluzione, la rinegoziazione dell'accordo anche in casi in cui l'esperibilità di tali rimedi non sia prevista espressamente né dalla legge né dal contratto. In particolare: 1) secondo alcuni, si tratterebbe di coniugare la normativa specifica dell'articolo 1467 con la disposizione generale dell'articolo 1175 al fine di accertare se il rifiuto del creditore di ricondurre il contratto ad equità, autorizzato in via di principio dall'articolo 1467, risulti in concreto scorretto ex articolo 1175 e possa, perciò, dirsi precluso; 2) secondo altri, sarebbero enucleabili classi di fattispecie rispetto alle quali, risultando insoddisfacente la previsione dell'articolo 1467, andrebbe estesa la potenzialità normativa dell'articolo 1664, primo comma, anche a contratti che, non riducibili puntualmente al tipo legale, sollevino esigenze simili a quelle previste per l'appaltatore.

Nell'ipotesi in esame della locazione di impianti sportivi, resi inutilizzabili per *factum principis*, l'assegnazione di un rimedio conservativo, in luogo di quello risolutivo, appare giustificato alla luce delle seguenti considerazioni: a) il conduttore ha un forte interesse a mantenere in vita il contratto in ragione della «specificità ubicativa» dell'impianto sportivo e del rischio di non ricollocabilità altrove della sua attività; b) il locatore non ha alcun apprezzabile interesse a rifiutare la revisione, poiché da tale rimedio non subisce un pregiudizio che, in questa fase, potrebbe scongiurare ricorrendo al mercato.

Alla luce della predetta dialettica degli interessi in gioco, la norma in commento introduce un rimedio azionabile dal locatore per ricondurre il rapporto all'equilibrio originariamente pattuito, consistente del diritto alla riduzione del canone locatizio mensile per tutto il periodo in cui, per il rispetto delle misure di contenimento, sono stati di fatto privati del godimento degli immobili locati.

Per evitare comportamenti opportunistici a danno della parte più debole, oltre che per arginare un numero elevatissimo di contenziosi che potrebbero riversarsi sui tribunali, la disposizione determina, in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al cinquanta per cento dell'importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni.

In base all'articolo 1256, secondo comma, del codice civile, se l'impossibilità di godimento dell'immobile locato è solo temporanea, come nel caso dell'inutilizzabilità dei locali in rispetto dell'obbligo di chiusura, il rapporto riprenderà nella sua fisiologica conformazione contrattuale non appena saranno rimosse le misure statali di contenimento e restrizione.

Resta fermo, inoltre, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia, ben possano rifiutare la selezione di interessi effettuata dal legislatore in via tipica.

La norma si applica a decorrere dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e dunque disciplina effetti di fatti verificatisi (anche) nel passato. La limitata retroattività della disposizione (da marzo 2020 a luglio 2020, data in cui ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020) appare rispondere ai parametri di riferimento dello scrutinio di non arbitrarietà e ragionevolezza elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, e segnatamente: i) l'esistenza di una inderogabile esigenza normativa; ii) la proporzionalità tra il peso imposto ai destinatari della norma e il fine perseguito dal legislatore (sentenza n. 203 del 2016).

Va rimarcato che la norma ha un impatto trascurabile sulla finanza pubblica dal momento che gli enti territoriali – in via ordinaria – affidano la gestione dei beni pubblici di rilevanza economica (nella specie: gli impianti pubblici sportivi) attraverso lo strumento concessorio (e non quello locatizio di diritto comune), all'esito di procedure di evidenza pubblica.

D) Comma 4

Il comma 4 estende le disposizioni già previste dall'articolo 88 del [decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento adottate dallo Stato e dalle regioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria dichiarata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Interventi nel settore dell'informazione

Gli interventi nel settore dell'informazione proseguono nello sforzo di garantire la filiera dell'editoria e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti, soprattutto attraverso lo strumento dei crediti di imposta.

In particolare:

si rafforza il **regime straordinario** di accesso al **credito di imposta** per gli **investimenti pubblicitari** introdotto per il **2020** dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 98) che ha commisurato l'importo del medesimo credito al valore totale degli investimenti effettuati, anziché ai soli investimenti incrementali. In particolare, l'**importo massimo** dell'**investimento** ammesso al credito d'imposta è ora **elevato** (dal 30) al **50%** ed è direttamente fissato in euro **60 mln** il **tetto di spesa**: nell'ambito del tetto, il beneficio è concesso nel limite di euro 40 mln per gli investimenti pubblicitari effettuati su quotidiani e periodici, anche *online*, e nel limite di euro 20 mln per quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (art. 186);

per il **2020**, si prevede il riconoscimento di un **credito di imposta** pari all'**8%** della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisto della **carta** utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici, entro il limite di euro 24 mln. (art. 188). Al contempo, per le **testate edite in formato digitale** si riconosce un **credito di imposta** pari al **30%** della spesa sostenuta nel 2019 per l'acquisizione dei servizi di *server*, *hosting* e manutenzione evolutiva, e per *information technology* di gestione della connettività, entro il limite di euro 8 mln (art. 190). Entrambi i crediti di

imposta non sono cumulabili con i contributi diretti.

Inoltre, sempre per il **2020**:

ai fini dell'IVA, si introduce, un regime straordinario di **forfettizzazione** delle **rese** di **quotidiani e periodici**, che ne consente la riduzione del **95%** (invece dell'80% previsto in via ordinaria) (art. 187);

si prevede un **bonus *una tantum*** per gli esercenti delle **edicole** (punti vendita esclusivi) fino a un massimo di **€ 500** per ciascun soggetto, entro il limite di spesa complessivo di € 7 mln (art. 189);

La relazione illustrativa delle misure agevolative

Art. 186

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Il perdurare dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando – in conseguenza del crollo attuale e prospettico degli investimenti pubblicitari delle imprese per l'anno in corso – un significativo aggravamento delle condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali (giornali ed emittenti radiotelevisive), che pure stanno svolgendo un'indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto-legge cura Italia), ha introdotto per il 2020 un regime straordinario di accesso al credito di imposta già vigente ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, entro i limiti del tetto di spesa previsto a legislazione vigente.

Oggi, le mutate condizioni economiche di contesto impongono un rafforzamento di tale strumento, idoneo a costituire un adeguato incentivo alla ripresa degli investimenti da parte delle imprese.

A tal fine, è introdotta una modifica della suddetta disciplina orientata a innalzare dal 30 al 50 per cento l'importo massimo dell'investimento ammesso al credito d'imposta. Il tetto di spesa per l'anno 2020 è pertanto innalzato fino a 60 milioni di euro, con un incremento delle risorse già disponibili a legislazione vigente pari a 32,5 milioni di euro per lo stesso anno.

Art. 187

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

La norma è orientata a introdurre per l'anno 2020 un regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Per sostenere, in particolare, i prodotti editoriali in edizione cartacea, si dispone che, limitatamente all'anno 2020, per il commercio di quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'IVA possa applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, **diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95 per cento**, in luogo dell'80 per cento previsto in via ordinaria.

Art. 188

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

La norma è orientata a introdurre, in via straordinaria per l'anno 2020, un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa di giornali, quale misura di sostegno fiscale al settore editoriale, pesantemente colpito dalla crisi economica derivata dall'emergenza sanitaria.

In particolare, la disposizione prevede che alle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione sia riconosciuto un **credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite**, entro il limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n. 318.

L'agevolazione non è comunque cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a compensazione la medesima tipologia di spesa.

Inoltre, ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010.

Art. 189

Bonus una tantum edicole

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 – in quanto attività economiche ammesse alla prosecuzione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020; **le edicole hanno continuato a svolgere una funzione di rilevante interesse pubblico nell'assicurare la continuità dei servizi da esse erogati**.

Nello stesso periodo, secondo i dati diffusi dal Sindacato nazionale giornalisti d'Italia (SI.NA.GI.), i fatturati dei punti vendita esclusivi di giornali e riviste sono diminuiti mediamente del 30 per cento con un picco nei centri storici delle maggiori città che sfiora il 70 per cento, a fronte di maggiori oneri connessi alla sanificazione degli ambienti e alla protezione personale e di aumentati rischi per la salute.

La misura è pertanto orientata a riconoscere agli esercenti di tali attività, ove persone fisiche non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, un sostegno economico **una tantum** per i maggiori oneri correlati allo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria.

A questo fine si dispone il riconoscimento ad essi di un contributo **una tantum fino a 500 euro**, entro il limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il contributo è concesso a ciascun soggetto, nel rispetto del previsto limite di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo astrattamente spettante.

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per la presentazione della domanda.

Art. 190

Credito d'imposta per i servizi digitali

Al fine di sostenere l'offerta informativa online in coincidenza con l'emergenza sanitaria, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale**, entro il limite di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il credito d'imposta è concesso in ogni caso nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

Sono previste le usuali clausole che disciplinano gli analoghi crediti d'imposta, sia sotto il profilo della loro utilizzabilità (esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, sia per quanto riguarda i controlli e le revocche relative agli eventuali casi di indebita fruizione.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.

- **si semplifica** la procedura di **pagamento della rata di anticipo** dei contributi diretti riferiti all'annualità 2019 dovuti ad alcune categorie di imprese editoriali, prevedendo che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale è effettuata solo al momento del pagamento del saldo (art. 191);
- si prevede che per i **giornalisti dipendenti** iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) e ammessi a cassa integrazione in deroga ai sensi del D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 22), la relativa **contribuzione figurativa** è accreditata presso l'INPGI (art. 193).

Settore postale

Si estende sino al 31 luglio (rispetto al 30 giugno attualmente previsto) l'ambito temporale per le disposizioni recanti le modalità speciali – connesse all'emergenza epidemiologica – per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii postali; si prevede inoltre che tali modalità si applichino anche per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta con riferimento agli atti giudiziari e alle sanzioni amministrative. Si aggiunge la previsione che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza (articolo 46).

Infrastrutture

Per quanto riguarda il **settore delle infrastrutture**,

Con riferimento al **settore dei trasporti**:

- viene istituito un **buono mobilità** (che copre il **60 per cento** della spesa sostenuta per un ammontare non superiore a 500 euro) che può essere utilizzato, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come definiti dall'articolo 33-*bis* del D.L. n. 162 del 2019, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa. Il buono, che può

essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane (articolo 229);

- si modifica il regime del buono mobilità come originariamente previsto dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 111 del 2019 stabilendo che questo buono sia corrisposto solamente in relazione a **rottamazioni effettuate** dal 1° gennaio al 31 dicembre **2021** estende per l'acquisto, a fronte della rottamazione di autoveicoli e motoveicoli inquinanti, nei tre anni successivi, non soltanto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, di biciclette anche a pedalata assistita o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale ma anche di **veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica** come definiti dall'articolo 33-*bis* del D.L. n. 162 del 2019 (monopattini elettrici, *hoverboard*, *segway*, etc.).